



COBAS SCUOLA TORINO
Sede provinciale: Via Cesana 72- Torino
Tel 011334345 e-mail cobas.torino@gmail.com
Sito www.cobascuolatorino.it
Facebook:
<https://www.facebook.com/cobasscuola.torino/>



All'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
e, p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

Ai Dirigenti scolastici di Torino e provincia

OGGETTO: DIFFIDA E RICHIESTA DI INTERVENTO – Verifica della corretta individuazione della durata delle supplenze su posti non vacanti ma di fatto disponibili – Aspettative dei titolari con disponibilità del posto entro il 31 dicembre – Richiesta di monitoraggio provinciale e rettifica dei contratti erroneamente stipulati fino al termine delle lezioni

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela collettiva e individuale del personale docente,

PREMESSO CHE

l'art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 stabilisce che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, recante il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, conferma tale distinzione, prevedendo la copertura dei posti non vacanti di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico mediante supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

il medesimo D.M. 131/2007 stabilisce che i contratti relativi alle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche hanno come termine quello annualmente individuato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le procedure relative alle GPS e al conferimento delle relative supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

CONSIDERATO CHE

la fattispecie del posto non vacante ma di fatto disponibile ricorre, tra gli altri casi, quando il posto continua ad essere giuridicamente occupato da un docente titolare, ma risulta concretamente disponibile per l'anno scolastico in conseguenza dell'assenza del titolare;

tra le situazioni che possono determinare tale disponibilità rientra l'aspettativa del docente titolare quando, per durata e decorrenza, essa renda il posto di fatto disponibile per il periodo residuo dell'anno scolastico;

in tale ipotesi il posto non diviene vacante, in quanto permane la titolarità del docente assente, ma può risultare di fatto disponibile ai fini del conferimento della supplenza;

qualora tale disponibilità si determini entro il 31 dicembre e permanga fino al termine dell'anno scolastico, la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999 individua espressamente la relativa fattispecie come supplenza fino al termine delle attività didattiche;

RILEVATO

che alla scrivente Organizzazione Sindacale sono pervenute segnalazioni relative a istituzioni scolastiche della provincia che, in presenza di posti occupati da titolari collocati in aspettativa per il restante periodo dell'anno scolastico, avrebbero proceduto alla convocazione degli aspiranti e alla stipula di contratti con termine coincidente con il termine delle lezioni, anziché con il termine previsto per le supplenze fino al termine delle attività didattiche;

che tale modalità di individuazione del contratto, ove riferita a posti non vacanti divenuti di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, appare non coerente con la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999;

che la questione assume particolare rilievo in quanto la diversa durata del contratto non determina esclusivamente una differenza economica relativa al periodo successivo al termine delle lezioni, ma può incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro e sugli istituti contrattuali connessi alla tipologia e alla durata della supplenza;

che, inoltre, un'erronea qualificazione della fattispecie può incidere sulla corretta individuazione degli aspiranti aventi diritto alla supplenza e, conseguentemente, sulla regolarità della procedura di conferimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la scrivente Organizzazione Sindacale

CHIEDE

a codesto Ufficio Scolastico Territoriale di procedere ad un monitoraggio provinciale delle supplenze conferite nell'a.s. 2026/2027 su posti originariamente occupati da personale titolare successivamente



COBAS SCUOLA TORINO
Sede provinciale: Via Cesana 72- Torino
Tel 011334345 e-mail cobas.torino@gmail.com
Sito www.cobascuolatorino.it
Facebook:
<https://www.facebook.com/cobasscuola.torino/>



collocato in aspettativa, con particolare riferimento ai casi nei quali:

- l'aspettativa sia stata concessa con decorrenza entro il 31 dicembre 2026;
- il posto sia rimasto formalmente assegnato al titolare;
- l'assenza abbia determinato la disponibilità di fatto del posto per il restante anno scolastico;
- il contratto del supplente sia stato stipulato con termine coincidente con il termine delle lezioni anziché con il termine delle attività didattiche.

DIFFIDA

codesto Ufficio, per quanto di propria competenza, e i Dirigenti scolastici

1. a verificare la corretta qualificazione delle fattispecie sopra indicate;
2. a impartire, ove necessario, alle istituzioni scolastiche della provincia le opportune indicazioni affinché i posti non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico siano correttamente trattati secondo la disciplina delle supplenze fino al termine delle attività didattiche;
3. a verificare i contratti già stipulati con termine al termine delle lezioni nei casi sopra descritti;
4. ove venga accertata l'erronea individuazione della tipologia contrattuale, ad adottare o promuovere presso le istituzioni scolastiche competenti ogni provvedimento necessario alla rettifica della durata dei contratti fino al 30 giugno, ove ne ricorrano i presupposti;
5. a verificare che le procedure di convocazione e individuazione degli aspiranti siano state effettuate secondo la corretta tipologia di supplenza;
6. a garantire che, per le procedure ancora da effettuare, le istituzioni scolastiche siano richiamate alla corretta applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999 e della relativa disciplina regolamentare.

RICHIESTA DI MONITORAGGIO E RISCONTRO

Si chiede inoltre a codesto Ufficio di comunicare alla scrivente Organizzazione Sindacale:

- il numero dei casi individuati nella provincia;
- il numero dei contratti stipulati con termine al termine delle lezioni riferibili alla fattispecie sopra descritta;

- il numero dei contratti eventualmente rettificati;
- le indicazioni impartite alle istituzioni scolastiche;
- gli eventuali provvedimenti adottati a seguito delle verifiche.

La richiesta è formulata nell'interesse generale della corretta applicazione della disciplina delle supplenze e della parità di trattamento degli aspiranti inseriti nelle graduatorie.

RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

Considerata la natura della questione e gli effetti che l'erronea individuazione della durata contrattuale può produrre sui lavoratori interessati, si chiede un riscontro scritto entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza di riscontro, ovvero qualora emerga il permanere di una prassi non conforme alla disciplina vigente, la scrivente Organizzazione Sindacale si riserva di interessare le competenti strutture dell'Amministrazione scolastica e di attivare ogni ulteriore iniziativa di tutela collettiva e individuale nelle sedi competenti.

La presente vale quale formale diffida e richiesta di intervento amministrativo.

Con riserva di ogni ulteriore diritto, azione e tutela.

Torino 19/09/2026

Per i Cobas Scuola Torino

Prof. Giuseppe Iaria